



### **Lavoratori stranieri: le nuove quote d'ingresso per lavoro stagionale**

*a cura di Alessandro Millo - Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali\**

*Dal 21 marzo 2012, i datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori stranieri per la prossima stagione (estiva o invernale) possono compilare i moduli di richiesta del nulla osta al lavoro stagionale, da inviare successivamente per via telematica, seguendo le istruzioni fornite sul sito del Ministero dell'Interno, a decorrere dalle ore 8:00 del giorno seguente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del [DPCM del 13 marzo 2012](#), concernente la programmazione dei flussi migratori per lavoro stagionale nell'anno 2012. Lo ha reso noto la [circolare congiunta](#) diramata dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro in data 20 marzo 2012.*

Della pubblicazione del decreto sarà data notizia anche sul sito internet del Ministero dell'Interno e su quello del Ministero del Lavoro, affinché gli interessati possano inoltrare tempestivamente le loro richieste di assunzione fino alla mezzanotte del 31 dicembre 2012, nei limiti delle 35000 quote d'ingresso complessivamente disponibili, da ripartire tra le Regioni e Province autonome con successivo provvedimento del Ministero del Lavoro.

#### **I datori di lavoro interessati**

Le domande di nulla-osta al lavoro stagionale possono essere presentate da datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, anche tramite le associazioni di categoria firmatarie del protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'interno - sempre aperto all'adesione da parte di altre associazioni interessate, che potranno farne richiesta alle Prefetture, utilizzando il fac-simile allegato alla circolare ministeriale – purché si tratti di aziende che svolgono attività a carattere stagionale, essenzialmente legate ai ritmi dell'agricoltura o del turismo o della preparazione delle specialità dolciarie tipiche delle festività pasquali e natalizie, elencate dal D.P.R. n. 1525/1963.

#### **La nazionalità ammesse**

Le richieste potranno riguardare solamente lavoratori provenienti da determinati Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.

Fra questi, come anticipa la circolare ministeriale, il sistema informatico consentirà di segnalare coloro che sono **alla seconda stagione in Italia** e pertanto hanno maturato il diritto di precedenza, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, previsto dall'art.24 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione).

Per i lavoratori stranieri che siano **alla terza stagione in Italia**, l'aspirante datore di lavoro potrà chiedere il rilascio del nulla osta pluriennale per lavoro stagionale, di durata

\* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

triennale, valido ogni anno per lo stesso periodo di soggiorno dell'anno precedente, anche su richiesta di datori di lavoro differenti dal primo (art.38-bis del D.P.R. n. 394/1999).



Diversamente dagli anni passati, a rigore il decreto sembra limitare il diritto di precedenza **ai soli lavoratori provenienti dagli stessi Paesi compresi nell'elenco delle nazionalità ammesse ai fini del primo ingresso in Italia**

(come peraltro la norma consente, come si è visto, stabilendo un diritto di precedenza sui soli cittadini del medesimo Paese), mentre finora era sempre stata concessa una deroga, ammettendo comunque, indipendentemente dalla nazionalità, tutti coloro che negli anni precedenti avevano già lavorato alle dipendenze delle nostre aziende stagionali.

Trattandosi di un'importante e forse inaspettata inversione di rotta, al riguardo sarebbe utile una chiara e tempestiva informazione da parte dei competenti Ministeri.

### La procedura

Una volta confermata la registrazione sul sito del Ministero dell'interno, sarà possibile scaricare sul proprio computer la modulistica appositamente predisposta per presentare le richieste di nulla osta al lavoro stagionale (modello 'C-STAG'), da compilare utilizzando l'apposito programma anch'esso scaricabile dal sito internet, seguendo le istruzioni pubblicate nel "manuale utente".

Le istanze compilate possono essere conservate ed inviate successivamente, previa apposizione del codice identificativo della marca da bollo "telematica", fornito dai rivenditori autorizzati. Il sistema consente anche l'invio contestuale di più istanze in sequenza automatica.

A norma dell'art.30-bis del D.P.R. n. 394/99, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato va indirizzata allo Sportello unico competente per il luogo dove si svolgerà il rapporto di lavoro o in alternativa a quello del luogo dove ha la residenza il datore di lavoro o dove ha sede legale l'impresa (questi ultimi, tuttavia si limiteranno a trasmettere l'istanza all'ufficio del luogo di lavoro, che rimane l'unico effettivamente abilitato a rilasciare il provvedimento) e contiene le complete generalità del datore di lavoro e del lavoratore straniero che si intende assumere, comprensive della residenza all'estero, l'autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio e dei dati fiscali e previdenziali necessari a comprovare la capacità economica ed occupazionale del datore di lavoro e la proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, di durata non inferiore a venti giorni e non superiore a nove mesi (art.38 del D.P.R. n. 394/1999), contenente:

- un'offerta di lavoro **con un orario non inferiore a venti ore settimanali** ed una retribuzione non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi e comunque non inferiore all'importo dell'assegno sociale;
- la garanzia per il lavoratore **della disponibilità di un alloggio idoneo** secondo i parametri minimi previsti per l'edilizia residenziale pubblica o i requisiti di abitabilità ed idoneità igienico-sanitaria;
- l'impegno nei confronti dello Stato al pagamento delle **spese di viaggio per il ritorno del lavoratore nel suo Paese**, ad esempio nel caso in cui il datore di lavoro non proceda effettivamente all'assunzione del lavoratore, dopo che questi ha fatto il suo ingresso in Italia (art.5 del T.U. n. 286/1998).

Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, tale decurtazione dovrà essere espressamente prevista e quantificata nella

proposta di contratto di soggiorno e non potrà comunque essere superiore ad un terzo della retribuzione offerta al lavoratore, pena il rigetto dell'istanza di nulla-osta al lavoro (art.30-bis, co.4, del D.Lgs. n.286/98).

Naturalmente, nessuna decurtazione potrà essere ammessa qualora la contrattazione collettiva preveda nel trattamento economico anche il diritto del lavoratore a fruire di un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro (come nel caso dei braccianti agricoli). Ricevuta l'istanza, lo Sportello unico per l'immigrazione ne verifica innanzitutto la completezza formale e ne chiede la rettifica o l'integrazione qualora riscontri irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità (art.71 del D.P.R. n.445/00), quindi provvede ad acquisire telematicamente i necessari pareri da parte della Questura, in merito all'assenza di precedenti espulsioni o reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché da parte della Direzione territoriale del Lavoro, che verificherà la disponibilità di quote d'ingresso, la capacità economica ed occupazionale del datore di lavoro ed il buon esito di eventuali richieste precedenti, secondo le istruzioni già impartite negli anni precedenti (circolari ministeriali del [25 febbraio 2011](#) e [18 giugno 2010](#)). Trattandosi di ingressi per lavoro stagionale, non verrà effettuata la ricerca al Centro per l'impiego di lavoratori disoccupati disponibili, italiani o stranieri già regolarmente soggiornanti, come avviene invece per le ordinarie richieste di nulla osta al lavoro subordinato.

### Le novità

Importanti semplificazioni sono state introdotte per le richieste riguardanti lavoratori stranieri già assunti l'anno precedente da parte dello stesso datore di lavoro. A norma dell'art.17 del D.L. n.5/12 ("Semplifica Italia"), **la richiesta si intende accolta decorsi venti giorni dall'invio, con il meccanismo del silenzio-assenso**, ed il sistema informatico impegnerà automaticamente una quota, ove disponibile, dandone comunicazione al Ministero degli Esteri per il rilascio del visto di ingresso.

In questa fattispecie non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "*verifica avanzamento domande online*" la pratica sarà visualizzata nello stato di "*richiesta di visto inoltrata*" ed il contratto di soggiorno sarà sottoscritto dopo l'ingresso in Italia del lavoratore straniero, che dovrà essere accompagnato dal datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, entro otto giorni, per la richiesta del permesso di soggiorno e la contestuale sottoscrizione del contratto di soggiorno.



**Entro 48 ore, il datore di lavoro dovrà poi effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'impiego**, secondo le istruzioni già impartite negli anni precedenti (circolari ministeriali del 25 febbraio 2011 e 18 giugno 2010), in quanto il possesso della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno consente di avviare subito l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato l'ingresso in Italia, nelle more del procedimento, fino all'eventuale diniego da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare sia al lavoratore, sia al datore di lavoro, a norma dell'art.5, co.9-bis, del D.Lgs. n.286/98, recentemente introdotto dall'art.40, co.3, della L. n.214/11 ("Salva Italia").

Qualora anche l'alloggio sia il medesimo dell'anno precedente, si dovrà evitare di richiedere nuovamente la certificazione di idoneità già acquisita, secondo le istruzioni già impartite negli anni precedenti (circolare congiunta del 25 febbraio 2011).

**Il permesso di soggiorno stagionale, infine, potrà essere rinnovato entro il limite massimo dei nove mesi di legge, a fronte di una nuova occasione di lavoro**

**stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro** (art.24, co.3-bis, del Testo Unico n.286/98), senza necessità di richiedere un nuovo nulla osta al lavoro, senza obbligo di tornare al proprio Paese d'origine e senza stipulare un nuovo contratto di soggiorno all'atto della nuova assunzione, in quanto tale obbligo sarà assolto a tutti gli effetti dalla comunicazione di assunzione effettuata al Centro per l'impiego, come prevede l'art.17, co.1-3, del D.L. n.5/12 ("Semplifica Italia"), anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno ([circolare ministeriale 11 gennaio 2012](#)).

### **Programmi speciali**

Da ultimo, il decreto prevede ulteriori 4000 quote d'ingresso riservate ai cittadini stranieri che abbiano completato specifici programmi di formazione ed istruzione promossi nel proprio paese di origine ai sensi dell'art.23 del d.lgs. n. 286/1998.